Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 31 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 300; » semestrale » 150; » trimestrale » 80; Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 300; » trimestrale » 150; Un fascicolo » 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200; » semestrale » 100; » trimestrale » 60; Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie: Abb. annuo L. 200 —; » semestrale » 100 —; Un fascicolo - Prezzi vari.
All'Estero: Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 85.

Abrogazione della disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934, n. 90;
Considerata la necessità di abrogare la disposizione dell'art. 3 del suddetto decreto-legge che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934, n. 90, che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, è abrogata.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 62. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 86.

Collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del magistrato incaricato delle funzioni di capo della Polizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il magistrato incaricato delle funzioni di capo della Polizia viene collocato fuori del ruolo organico della magistratura oltre il limite previsto dall'art. 210 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 56. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 87.

Trattamento economico dei militari residenti all'estero rimpatriati o trattenuti in Italia ed incorporati per compiere la ferma di leva.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I benefici previsti dalle disposizioni vigenti in favore del personale statale, degli enti pubblici e degli impiegati privati, richiamati o trattenuti alle armi per esigenze di carattere eccezionale, sono estesi ai dipendenti statali e degli enti pubblici, nonchè agli impiegati privati che, già ammessi o aventi diritto a dispensa perchè regolarmente residenti all'estero — anche se temporaneamente residenti in Italia — siano stati comunque incorporati nelle forze armate durante lo stato di guerra per compiere la ferma di leva.

Il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994, è esteso a favore degli operai che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente comma.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore a decorrere dal 10 giugno 1940, salvo per quanto riguarda il trattamento economico che prende decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 67. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 88.

Modificazione alle leggi sulle tasse automobilistiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58, portante la unificazione del regime tributario per l'automobilismo pesante, e la istituzione del pagamento quadrimestrale della tassa unica di circolazione, modificato dal R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1936, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1937, che abolì la tassa di circolazione sulle automobili, sui motocicli, sulle motocarrozzette e sugli autoscafi per trasporto di persone ed istituì il diritto erariale di statistica;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 694, che istituì il pagamento della tassa unica di circolazione a periodi bimestrali ed il disco-contrassegno per la riscossione del diritto erariale di statistica;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, portante la fusione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi con la tassa sui trasporti di cose con automezzi;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per i trasporti e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La circolazione dei motocicli, delle motocarrozzette, delle automobili, degli autoscafi, per trasporto di persone ad uso privato, per servizio pubblico di piazza o da noleggio di rimessa, per servizio pubblico sulle linee regolarmente concesse o autorizzate, per servizio di alberghi ed istituti e la circolazione degli autocarri attrezzati e collaudati per trasporto di persone, anche se nuovi di fabbrica, è soggetta alla tassa stabilita nelle tariffe *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto, con le norme previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive disposizioni, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Il R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1937, è abrogato.

Art. 2.

La tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi, di cui al R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, è applicata secondo la tariffa allegato *D* al presente decreto e vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Sono soggetti alla tassa di circolazione in ragione di L. 35 per ogni cavallo di potenza del motore i seguenti autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale non atti comunque a trasporto di cose:

1) trattrici stradali;
2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;
3) autospazzatrici;
4) autospazzaneve;
5) autopompe;
6) autoinnaffiatrici;
7) autocarri attrezzi;
8) autocarri scala e autotorri per riparazioni linee elettriche;
9) autocarri-gru per soccorsi e recuperi automobilistici;
10) autosgranatrici;
11) autotrebbiatrici;
12) autoambulanze;
13) autofunebri;
14) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;
15) autoveicoli per disinfezioni;
16) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, sempreché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nei quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
17) autoveicoli per radio cinema sonoro.

Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, sempreché non siano atti comunque al trasporto di cose, come pure per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli da campeggio e simili, la tassa di circolazione è stabilita nella misura fissa di L. 500.

Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose, la tassa di circolazione è dovuta in ragione di L. 20 per ogni cavallo di potenza del motore.

Art. 4.

Gli autoveicoli adibiti al trasporto e distribuzione del latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio, nonchè i

carribotte per la vuotatura dei pozzi neri, sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata utile ridotta del 50 per cento.

Art. 5.

Per la circolazione degli autoveicoli di seguito indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), compete un abbuono del trenta per cento sull'ammontare della tassa unica di circolazione risultante dalla tabella allegato *D*, e tale speciale abbuono è concesso con decreto del Ministro per le finanze:

a) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano per eseguire trasporti solamente nell'ambito di uno stesso comune o nel raggio di 5 km. dal limite territoriale del comune, quando l'attività aziendale del proprietario degli automezzi si svolga esclusivamente nell'ambito del comune;

b) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano nell'ambito del territorio di una stessa provincia per eseguire trasporti attinenti allo svolgimento della normale attività di un'azienda rurale, compresi quelli tra il comune e la stazione ferroviaria o tramviaria viciniore o viceversa;

c) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) che circolano per eseguire trasporti dai Consorzi agrari cooperativi, nell'interesse e per conto dei rispettivi consorziati, nell'ambito di una stessa provincia;

d) per gli autoveicoli a solo e per gli autoveicoli con rimorchio (autotreni) adibiti esclusivamente per conto di enti pubblici al trasporto di derrate alimentari per l'approvvigionamento dei mercati.

Il Ministro per le finanze, in casi speciali, può autorizzare variazioni alle zone di percorso, indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), sia allo scopo di limitare il percorso nell'ambito di uno stesso comune o di una stessa provincia, sia per estenderlo al territorio di comuni o di provincie limitrofe.

Art. 6.

Per conseguire la riduzione del trenta per cento della tassa unica di circolazione prevista dal precedente articolo, deve presentarsi regolare domanda al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - secondo le norme stabilite dall'art. 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94.

Il beneficio decorre dalla data della speciale destinazione dell'autoveicolo o da quella della domanda, se posteriore.

Art. 7.

La tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone e la tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, rimorchi ed autoscafi destinati al trasporto di cose sono stabilite in ragione di anno solare.

La tassa è dovuta per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre di ciascun anno.

Nel caso che gli autoveicoli entrino in circolazione nel secondo, terzo e quarto mese del quadrimestre la tassa è dovuta rispettivamente nella misura di 3/4, 2/4, 1/4.

A chiunque esegue il pagamento per l'intero anno solare è concessa la riduzione di 1/20 della tassa dovuta.

Quando la tassa presenta una frazione minore di una lira, questa frazione si computa per una lira intera.

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni che comunque regolano il pagamento in modo diverso.

Art. 8.

La tassa di circolazione di prova, stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, è elevata a L. 5000 per le autovetture e per gli autocarri; a L. 500 per i motocicli, motocarrozzette e motocarri; a L. 200 per gli autoscafi.

Art. 9.

Il contravventore alle disposizioni sulla circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e degli autoveicoli industriali, dei rimorchi e degli autoscafi destinati al trasporto di cose incorre nelle seguenti pene pecuniarie oltre al pagamento della tassa dovuta:

a) se non ha pagato la tassa:

da un minimo pari alla tassa dovuta ad un massimo del doppio di essa;

b) se dell'autoveicolo, del rimorchio o dell'autoscafo fà un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore:

da un minimo pari alla differenza fra la tassa pagata e quella maggiore dovuta ad un massimo del doppio della differenza stessa;

c) se sul veicolo non ha apposto in modo visibile il contrassegno prescritto sebbene la tassa risulti pagata:

da un minimo di L. 50 ad un massimo di L. 300;

d) se durante la circolazione del veicolo non porta la prescritta licenza nonostante che la tassa risulti pagata:

da un minimo di L. 100 ed un massimo di L. 300.

Art. 10.

Chi sull'autoveicolo adibito al servizio pubblico da piazza, o su linea regolarmente concessa o autorizzata, non appone la speciale targa con la dicitura « servizio pubblico » incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 1000.

Chi sull'autoveicolo che gode dell'esenzione dalla tassa non applica in modo visibile il contrassegno nel modo e posto prescritto, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 50 ad un massimo di L. 300.

Art. 11.

Chi, avendo ottenuto l'abbuono del trenta per cento della tassa unica, prevista all'art. 5, circola senza portare insieme alla licenza di circolazione il decreto Ministeriale di concessione, a meno che il consentito abbuono non risulti da annotazione, che gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile sono autorizzati ad apporre, a richiesta degli interessati, sulla licenza di circolazione, indicante gli estremi del decreto, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 1000.

Chi è sorpreso a circolare con autoveicolo, rimorchio o natante con carico di cose superiore alla portata utile risultante dalla licenza di circolazione incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 10.000, oltre al pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportato.

Art. 12.

Chi circoli con autoveicolo o navighi con autoscafo usando la targa di prova, per fini diversi dalla prova, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari alla tassa dovuta per le caratteristiche dell'autoveicolo, ad un massimo del triplo, oltre il pagamento della tassa.

Il concessionario che effettui circolazione di prova senza la speciale targa è punito con la pena pecuniaria da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 3000, oltre il pagamento della tassa.

Il concessionario ha l'obbligo di restituire alla Prefettura la targa di prova entro dieci giorni dalla scadenza della concessione; nel caso di inadempienza o di abusivo uso della targa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 500 ad un massimo di L. 3000.

Art. 13.

Per ogni altra violazione delle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive norme integrative e modificative, s'incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 500.

Art. 14.

Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di tasse automobilistiche stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e da successive norme integrative e modificative, in quanto non incompatibili col presente decreto.

Art. 15.

La riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi, destinati al trasporto di persone è affidata al Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.) in base a convenzione aggiuntiva stipulata tra il Ministro per le finanze ed il rappresentante dell'Ente, alligata al presente decreto, con la quale è stabilita la nuova percentuale sulla riscossione delle tasse di circolazione.

Detta convenzione viene approvata col presente decreto.

Art. 16.

Le tasse nella misura stabilita nel presente decreto si applicano con decorrenza dal 1° marzo 1945.

Art. 17.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ai fini della riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e natanti destinati al trasporto di persone, di cui all'art. 1, ad istituire nuovi dischi contrassegni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — RUINI — CERABONA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 58. — PETIA

ALLEGATO *A*.

Motocicli

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
1	200	11	730
2	230	12	810
3	265	13	895
4	305	14	985
5	350	15	1.080
6	405	16	1.180
7	460	17	1.285
8	520	18	1.395
9	585	19	1.510
10	655	20	1.630

Motocarrozzette

Uso privato

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
1	275	11	1035
2	315	12	1155
3	363	13	1283
4	419	14	1419
5	483	15	1563
6	555	16	1715
7	635	17	1875
8	723	18	2043
9	819	19	2219
10	923	20	2403

N.B. — Per le motocarrozzette adibite al *servizio pubblico da piazza* la tassa è ridotta alla metà.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno
Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO *B*.

Autovetture adibite al trasporto di persone

Uso privato

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
5	612	18	2664
6	696	19	2908
7	796	20	3160
8	904	21	3428
9	1028	22	3704
10	1160	23	3996
11	1308	24	4296
12	1464	25	4612
13	1636	26	4936
14	1816	27	5276
15	2012	28	5624
16	2216	29	5988
17	2436	30	6360

Per le autovetture di potenza superiore ai 30 C. V. si applica la tassa corrispondente a C. V. 30 aumentata di L. 380 per ogni C. V. in più dei 30.

N. B. — La tassa, riportata nella presente tabella, si applica: nella stessa misura, per le *autovetture da noleggio di rimessa*, mentre è ridotta *a metà* per *quelle adibite a servizio pubblico da piazza e ad 1/3* (un terzo) *per quelle destinate al servizio pubblico su linea regolare (autobus)*.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno
Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO C.

Autoscafi ad uso privato

Trasporto persone

Potenza in C. V.	TASSA ANNUA	Potenza in C. V.	TASSA ANNUA
1	100	26	1236
2	108	27	1320
3	120	28	1408
4	136	29	1496
5	156	30	1592
6	164	31	1688
7	200	32	1788
8	228	33	1892
9	260	34	1996
10	292	35	2104
11	340	36	2216
12	368	37	2332
13	412	38	2416
14	456	39	2568
15	504	40	2692
16	556	41	2820
17	612	42	2948
18	668	43	3132
19	728	44	3216
20	792	45	3356
21	860	46	3496
22	928	47	3640
23	1000	48	3788
24	1076	49	3940
25	1156	50	4092

Per gli autoscafi di potenza superiore ai 50 C. V. si applica la tassa corrispondente ai C. V. 50 aumentata di L. 150 per ogni C. V. in più dei 50.

N. B. — Per gli autoscafi destinati al *servizio pubblico autorizzato* si applica la tassa, riportata nella presente tabella, ridotta *a metà*.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO D

Tariffa della tassa unica di circolazione autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi

N. d'ordine	PORTATA UTILE DEL VEICOLO	TASSA ANNUA	
		Autocarri motocarri e motofurgoncini	Rimorchi
1	Fino a 7 quintali	1.125	1.245
2	» 8 »	1.350	1.485
3	» 10 »	2.250	2.475
4	Da oltre 10 e fino a 15 quintali. .	4.500	4.950
5	» 15 » 20 » . .	6.975	7.680
6	» 20 » 25 » . .	9.300	10.230
7	Da oltre 25 e fino a 30 quintali. .	11.625	12.795
8	» 30 » 35 » . .	12.795	14.070
9	» 35 » 40 » .	13.950	15.345
10	» 40 » 45 » . .	18.600	20.460
11	» 45 » 50 » .	20.925	23.025
12	» 50 » 60 » . .	24.000	26.400
13	» 60 » 70 » . .	28.800	31.680
14	» 70 » 80 » . .	31.200	34.320
15	» 80 » 90 » .	36.000	39.600
16	» 90	43.200	—
17	» 90 » 100 » . .	—	42.240
18	» 100 » 110 » . .	—	45.600
	Oltre 110 quintali	—	47.520

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Convenzione suppletiva con il Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.) per la riscossione delle tasse automobilistiche sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal prof. dott. Antonio Pesenti e il Reale Automobile Club d'Italia, Ente morale con sede in Roma, rappresentato dal commissario straordinario principe Filippo Caracciolo di Castagneto, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze affida al Reale Automobile Club d'Italia l'incarico di liquidare e riscuotere per conto dello Stato, la tassa sulla circolazione dei motocicli, delle motocarrozzette, delle automobili, degli autoscafi per trasporto di persone ad uso privato, per servizio pubblico da piazza o da noleggio di rimessa, per servizio pubblico sulle linee regolari regolarmente concesse o autorizzate e sugli autocarri attrezzati e collaudati per trasporto di persone, tassa che è disciplinata dal decreto legislativo Luogotenenziale al quale è allegata la presente convenzione.

Art. 2.

Il Reale Automobile Club d'Italia nell'accettare l'incarico come sopra specificato, s'impegna ad eseguirlo coll'osservanza di tutti gli obblighi e responsabilità stabiliti nella convenzione relativa alla riscossione delle altre tasse di circolazione, le cui disposizioni restano confermate in ogni loro parte, e si estendono anche al nuovo servizio. Tale convenzione fu stipulata il 10 marzo 1939 ed approvata con legge 30 novembre 1939, numero 1873, modificata con convenzione suppletiva 30 aprile 1941, approvata con legge 4 luglio 1941, numero 694.

Art. 3.

Quanto è stato stabilito nella sopra citata convenzione nei riguardi del diritto erariale di statistica si deve intendere ripetuto per la tassa automobilistica che tale diritto ha sostituito, nell'intesa che anche i bollettari per la riscossione della detta tassa devono essere stampati sulla carta filigranata.

Art. 4.

L'aggio sulle riscossioni della tassa unica di circolazione sui veicoli industriali e di quella automobilistica è stabilito nella seguente misura:

8 per cento: fino a L. 150.000.000 di riscossione;

6 per cento: per le riscossioni superiori a lire 150.000.000 e fino a L. 200.000.000;

4 per cento: per le riscossioni superiori a lire 200.000.000.

Tale compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata.

La percentuale di cui sopra è peraltro suscettibile di revisione, in caso di cessazione dello stato di guerra, anche prima della scadenza della convenzione medesima.

Art. 5.

Il Ministero delle finanze si riserva la facoltà di emanare le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione suppletiva, sentita la Direzione generale del Reale Automobile Club d'Italia.

Art. 6.

La presente convenzione entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale col quale viene approvata e scadrà il 30 novembre 1948, ossia nello stesso giorno della scadenza stabilita per la succitata convenzione in corso, salvo per quanto riguarda l'applicazione della nuova percentuale di aggio che ha inizio dal 1° gennaio 1945.

La presente convenzione, redatta in triplice esemplare, è esente da tassa di bollo e dalla registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Commissario straordinario del R.A.C.I.
FILIPPO CARACCIOLO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 89.
Provvedimenti in materia di tasse di bollo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo della legge del bollo, e successive disposizioni;

Vista la legge 7 aprile 1930, n. 456;

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1942, n. 1428;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 164, convertito nella legge 8 luglio 1943, n. 672;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tasse di bollo che si corrispondono in modo ordinario, straordinario o virtuale, previste per tutte indistintamente le carte, gli atti e documenti della tariffa allegato *A* alla legge del bollo approvata con decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, e quelle stabilite da leggi speciali, sono aumentate in conformità degli articoli seguenti.

Art. 2.

Le tasse fisse d'importo inferiore a lire una sono raddoppiate, e quelle non inferiori a lire due sono elevate come segue:

da L.	2	a L.	3;	da L.	8.10	a L.	12;
»	3	»	4;	»	12	»	16;
»	4	»	6;	»	18	»	24;
»	6	»	8;	»	24	»	32.

E' fatto salvo il disposto degli articoli 3 ad 8 del presente decreto.

Art. 3.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 52 per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili indicati nello stesso articolo sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;

supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;

supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;

supera L. 3000 e non L. 300.000: tassa proporzionale di L. 1 per ogni mille lire o frazione di mille lire.

Quando la somma supera L. 300.000 ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa L. 300.

Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote dell'art. 205.

Art. 4.

Le ricevute, note, conti e fatture anche se sprovviste di sottoscrizione, ed altri equivalenti documenti nei casi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 53 sono soggetti alla ordinaria tassa di bollo prescritta dall'art. 52 nella misura determinata dall'art. 3 del presente decreto.

Nella stessa misura sono determinate le aliquote del l'art. 207 lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 5.

L'aliquota di tassa di bollo stabilita dall'art. 53 lettera e), per le ricevute o quietanze, note, conti, distinte e simili ivi indicati, è determinata come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;
supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;
supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;
supera L. 3000: tassa fissa L. 4.

Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa di bollo per i documenti di cui alla lettera d) dell'art. 207, nonchè quelle dell'art. 24 della legge dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 6.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 54, lettere a), b), c), d) ed e) per le ricevute e quietanze ordinarie e non ordinarie, note, bollette e simili indicate nelle citate lettere dello stesso articolo sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;
supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;
supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;
supera L. 3000: tassa fissa L. 4.

Le aliquote di tassa di bollo, stabilite dallo stesso art. 54 lettere f) e g), per le ricevute ivi indicate, sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 10 e non L. 100: tassa fissa L. 0,60;
supera L. 100 e non L. 1000: tassa fissa L. 1;
supera L. 1000 e non L. 3000: tassa fissa L. 3;
supera L. 3000: tassa fissa L. 12, salva l'applicazione dell'art. 52 quando l'aliquota è più favorevole al contribuente.

Nella stessa misura di cui al precedente comma sono determinate le aliquote di tassa dell'art. 206.

Art. 7.

La tassa fissa per le copie, seconde ed ulteriori di cambio degli articoli 34 e 201 è aumentata a L. 10.

Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato, di cui all'articolo 122, n. 2, lettere b) e c) sono aumentate rispettivamente a L. 110 e L. 50.

Le tasse fisse da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa di cui al n. 3, lettere b) e c), del detto art. 122 sono aumentate a L. 60 e a L. 40.

Art. 8.

Le tasse fisse di bollo stabilite dal 2° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 11 maggio 1942, n. 501, sono aumentate come segue:

a) per ogni causa civile innanzi ai pretori L. 20;
b) per ogni causa civile innanzi ai Tribunali L. 40;
c) per ogni causa civile innanzi alle Corti di appello L. 60.

La detta tassa deve essere corrisposta mediante marche da bollo da applicarsi ed annullarsi dall'ufficiale giudiziario sull'atto introduttivo del giudizio e prima della notificazione di esso alla parte convenuta.

In caso di inosservanza, l'ufficiale giudiziario è obbligato in proprio al pagamento oltrechè della tassa, anche della pena pecuniaria in misura da una a cento volte la tassa dovuta per ogni atto non munito della prescritta marca da bollo.

Art. 9.

Le tasse graduali, comprese quelle in ragione della dimensione della carta, previste nella misura inferiore a lire una sono raddoppiate e quelle d'importo non inferiore a lire una sono aumentate in ragione della metà, salvo il disposto degli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto.

Art. 10.

La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio creati nel Regno e pagabili nel Regno è stabilita come segue:

1) cambiali rilasciate dai commercianti emesse e pagabili nel Regno con scadenza non superiore ad un mese, L. 0,60 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

2) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a quattro mesi:

fino a L. 200: tassa L. 0,60;
oltre L. 200 fino a L. 400: tassa L. 1;
oltre L. 400 fino a L. 600: tassa L. 1,50;
oltre L. 600 fino a L. 800: tassa L. 2;
oltre L. 800 fino a L. 1000: tassa L. 2,50.

Per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa di L. 2,50 per ogni mille lire o frazione di mille lire;

3) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi:

fino a L. 200: tassa L. 0,80;
oltre L. 200 fino a L. 400: tassa L. 1,60;
oltre L. 400 fino a L. 600: tassa L. 2,40;
oltre L. 600 fino a L. 800: tassa L. 3,20;
oltre L. 800 fino a L. 1000: tassa L. 4.

Per somme superiori a L. 1000 o frazione di L. 1000: tassa L. 4, per ogni mille lire o frazione di mille lire;

4) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza superiore a sei mesi e per quelle con data e scadenza in bianco o mancanti dell'una o dell'altra: il doppio delle tasse graduali per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi, di cui sopra al n. 3.

Le tasse di bollo stabilite per le cambiali sono comprensive della tassa fissa della relativa quietanza.

Art. 11.

La tassa graduale di cui ai nn. 2, 3 e 4 del precedente art. 10 è ridotta alla metà per le cambiali create nel Regno e pagabili all'estero; è pure ridotta alla metà per le cambiali provenienti dall'estero in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel Paese di origine.

Se nessuna tassa di bollo risulta pagata nel Paese di origine le cambiali provenienti dall'estero sono soggette all'intera tassa graduale di che all'art. 10 del presente decreto.

Art. 12.

Le tasse graduali dell'art. 50 sono stabilite nella misura seguente:

I. — *Titoli nominativi.*

Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200 tassa L. 1.

Quando supera:
L. 200 e non L. 500: tassa L. 2;
L. 500 e non L. 2500: tassa L. 4;
oltre le L. 2500: tassa L. 6.

II. — *Titoli al portatore.*

Quando il capitale nominale del titolo non supera L. 200: tassa L. 1.

Quando supera:
L. 200 e non L. 500: tassa L. 2;
L. 500 e non L. 1.000: tassa L. 4;
L. 1.000 e non L. 2.500: tassa L. 6;
L. 2.500 e non L. 5.000: tassa L. 8;
L. 5.000 e non L. 10.000: tassa L. 12.

Quando supera L. 10.000: tassa L. 20.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni titolo.

La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti.

La tassa sui titoli si corrisponde mediante punzone, marche da bollo e carta bollata, quella sui certificati provvisori, esclusivamente con marche da bollo e carta bollata.

Quando la tassa è pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente per mezzo dell'Ufficio del registro.

Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato art. 50.

Art. 13.

Le tasse proporzionali stabilite dall'art. 70, lett. *b*), sono raddoppiate.

Art. 14.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 49 riguardanti le tasse sui titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, dell'art. 55 concernenti le tasse sulle quietanze degli stipendi, dell'art. 88 relative alle tasse sui biglietti delle lotterie e tombole e quelle degli articoli 118 nn. 12 e 13; 119 nn. 10 e 11; 120 n. 7, relative alle tasse sulle sentenze definitive e sui provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Art 15.

Il contributo dovuto dallo Stato, ai termini dell'art. 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è elevato a L. 2.000.000 annuo, ferma restando la facoltà da parte dello Stato di operarne la revisione ogni biennio.

Aggio spettante ai rivenditori di valori bollati.

Art. 16.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'aggio spettante, giusta le norme in vigore, sull'importo delle levate di valori bollati fatte presso gli Uffici del registro e presso gli Istituti di credito od Enti autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, dai rivenditori di generi di monopolio per la rivendita al pubblico, dai cancellieri giudiziari e dagli ufficiali giudiziari per gli atti dei rispettivi uffici e da tutti gli altri distributori secondari di valori bollati diversi dai precitati rivenditori, cancellieri ed ufficiali giudiziari compresi i privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, hanno diritto ad un aggio per l'acquisto di taluni tipi di valori bollati presso gli Uffici del registro e gli Istituti ed Enti sopra ricordati, è graduato per ciascun anno solare, al netto delle ritenute di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, secondo la seguente scala:

A. — Rivenditori di generi di monopolio:

a) fino a L. 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: tre lire per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno oltre L. 250.000: due lire per cento;

B. — Cancellieri giudiziari:

a) fino a L. 50.000 di valori bollati prelevati nell'anno: una lira per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno, da L. 50.000 a L. 250 000: centesimi cinquanta per cento;

c) per gli importi prelevati nello stesso anno oltre L. 250.000: centesimi venti per cento;

C. — Distributori secondari diversi da quelli di cui sopra alle lettere *A* e *B* e privati che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, fruiscono dell'aggio, prelevando direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito ed Enti autorizzati, i valori bollati, escluse le marche per l'imposta generale sull'entrata:

a) fino a L. 250.000 di valori bollati prelevati nell'anno: due lire per cento;

b) per gli importi prelevati nello stesso anno, da L. 250.001 a L. 2.000.000: centesimi cinquanta per cento;

c) per gli importi prelevati nello stesso anno, oltre L. 2.000.000: centesimi trenta per cento;

D. — Incaricati ed appaltatori della riscossione dell'imposta di consumo ed incaricati della riscossione dei diritti di macellazione che a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, devono provvedere anche alla riscossione dell'imposta sull'entrata per il bestiame e per i vini:

aggio di L. 2 per cento sugli acquisti, per qualsiasi importo delle marche prescritte, effettuati direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati;

E. — Privati contribuenti che acquistano, direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, le marche doppie per l'imposta generale sull'entrata di cui al R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

aggio di centesimi settantacinque per cento sull'importo delle marche acquistate a condizione che l'acquisto non sia di volta in volta d'importo inferiore alle L. 5000;

F. — Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le borse, agenti di cambio, aziende di credito e commissionari di borsa che acquistano direttamente presso gli Uffici del registro, Istituti di credito od Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, le apposite marche doppie per il pagamento dell'imposta sul plus valore e della sovrimposta di negoziazione, istituite col decreto del Ministro per le finanze 31 dicembre 1941:

aggio di centesimi settantacinque per cento sull'importo delle marche acquistate a condizione che l'acquisto non sia di volta in volta d'importo inferiore alle L. 5000.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente articolo.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

La carta bollata a tassa fissa, i moduli e registri stampati su carta libera già bollati allo straordinario, che, all'attuazione del presente decreto, si trovino ancora in bianco presso uffici pubblici, istituti, enti privati, potranno adoperarsi previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita dal presente decreto mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa, purchè nel complesso non siano applicate più di cinque marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli Uffici del registro e bollo o direttamente dalla parte.

In questo ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante scritturazione della data e della firma in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma.

La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

Art. 18.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il ventesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 65. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 90.

Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3270;
Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1930, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 155;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936, n. 1027;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516;
Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614;
Vista la legge 29 giugno 1940, n. 877;
Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 23;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 734;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di intesa con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni relative alle imposte di successione e donazione.

Art. 1.

Nelle trasmissioni di beni per causa di morte la imposta di successione è dovuta nella misura stabilita dalla annessa tabella, allegato *A*.

Nelle successioni legittime e testamentarie dei figli adottivi agli adottanti, nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato e nelle successioni testamentarie dell'affiliante a favore dell'affiliato la imposta di successione è dovuta nella misura della metà di quella che sarebbe applicabile se il rapporto di adozione o di affiliazione non esistesse.

Nelle successioni legittime e testamentarie dei genitori a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, previste dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23, la imposta di successione è dovuta con le aliquote stabilite per le trasmissioni tra ascendenti e discendenti, aumentata di un quarto.

L'erede che viene alla successione per diritto di rappresentazione deve l'imposta nella misura che risulta dall'applicazione delle aliquote corrispondenti al grado di parentela esistente fra l'erede stesso e l'autore della successione.

Art. 2.

Nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredità o di legato sono esenti da imposta fino a lire centomila.

Vi è obbligo della denunzia di successione anche per le quote di eredità o di legato totalmente esenti dalla imposta in applicazione del comma precedente.

Art. 3.

Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 1, si applicano anche alle donazioni e liberalità, comprese le costituzioni di dote civile o militare e del patrimonio familiare, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 61 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

E' tuttavia soggetta ad imposta fissa la costituzione della dote civile o militare o del patrimonio familiare fatta dalla sposa con beni propri la cui provenienza sia dimostrata con precedenti titoli di trasmissione a favore della sposa stessa già assoggettati alla imposta di registro o di successione in conformità della legge e della loro natura. In mancanza di tale dimostrazione

si rende esigibile l'imposta nella misura prevista per le donazioni fra ascendenti e discendenti.

Art. 4.

Alle quote di eredità e ai legati conseguiti dai singoli eredi e legatari debbono aggiungersi, ai fini della liquidazione dell'imposta, le donazioni e le liberalità fatte dall'autore della successione allo stesso erede o legatario, e dall'ammontare dell'imposta liquidata sull'intero si deducono le imposte che sarebbero dovute a termini del presente capo per le dette donazioni e liberalità.

La stessa regola si applica nel caso di precedenti donazioni fatte dal donante allo stesso donatario.

Art. 5.

Le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si presumono liberalità e come tali sono soggette alla imposta quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi del Codice civile, e sempre che la imposta di trasferimento a titolo oneroso risulti inferiore a quella stabilita per i trasferimenti a titolo gratuito.

A cura del notaio negli atti di trasmissioni previsti dal primo comma dev'essere inserita la dichiarazione delle parti contraenti se esiste tra loro rapporto di parentela, precisandone in caso affermativo il grado.

L'omissione della dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000 a carico solidalmente del notaio che non l'ha provocata e delle parti che non l'hanno resa.

La dichiarazione infedele è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 6000 a carico delle parti che l'hanno resa.

CAPO II.

Disposizioni relative all'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito.

Art. 6.

L'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di L. 250.000, è assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione, sulla eredità, quote di eredità e legati, ad una imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

fino a L.	500.000		1 %
da »	500.001 a L.	1.000.000	3 %
» »	1.000.001 »	2.500.000	5 %
» »	2.500.001 »	5.000.000	7 %
» »	5.000.001 »	8.000.000	10 %
» »	8.000.001 »	13.000.000	13 %
» »	13.000.001 »	20.000.000	16 %
» »	20.000.001 »	30.000.000	20 %
» »	30.000.001 ed oltre		25 %

L'ammontare dell'imposta non può in alcun caso superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e L. 250.000.

Art. 7.

Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluto agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite, nonchè ad enti morali, quando ricorrono le condizioni stabilite dal R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, l'imposta è ridotta alla metà.

Restano ferme le disposizioni relative all'esenzione o alla riduzione dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario dei militari caduti in guerra o delle altre persone ad essi assimilate, contenute nel R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 734.

I titoli del Debito pubblico dichiarati dalla legge esenti dalle imposte di donazione e di successione sono esenti altresì dalla imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito.

Art. 8.

Quando vi è concorso di eredi o di legatari, l'imposta sul valore globale si liquida sull'intero asse ereditario con le aliquote stabilite dall'art. 6, e l'ammontare ottenuto è ripartito fra gli eredi e i legatari in misura proporzionale al valore delle rispettive quote di eredità e legati. La quota proporzionale così attribuita a ciascun erede o legatario viene infine eliminata o ridotta quando concorrono le condizioni per la esenzione o riduzione dell'imposta.

Art. 9.

All'imposta prevista dal presente capo sono soggette anche le donazioni e le liberalità, comprese le costituzioni di dote e del patrimonio familiare, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 6, 7 ed 8.

Art. 10.

Ai fini della liquidazione dell'imposta prevista dall'art. 6, all'asse ereditario si debbono aggiungere le donazioni e le liberalità fatte dall'autore della successione ai suoi eredi e legatari a decorrere dal 12 maggio 1942, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, istitutivo dell'imposta sul valore globale, e dall'ammontare della imposta così liquidata si deducono le imposte che per dette donazioni e liberalità sarebbero dovute a termini dell'art. 9.

La stessa regola si applica nel liquidare l'imposta prevista dall'art. 9 nel caso di precedenti donazioni e liberalità fatte a decorrere dal 12 maggio 1942 dal donante allo stesso donatario.

Art. 11.

La denunzia presentata agli effetti della imposta di successione vale anche per l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

Se la trasmissione è esente da imposta di successione, è obbligatoria la presentazione della denunzia agli effetti dell'imposta prevista dal presente capo.

Per la presentazione della denunzia, la determinazione dei valori imponibili, la deduzione delle passività, il pagamento della imposta, i privilegi, le prescrizioni e il modo di decidere le controversie, nonchè per le sanzioni punitive sono applicabili, in quanto non sia diver-

samente disposto dal presente decreto, le disposizioni della legge tributaria sulle successioni e, quando si tratta di donazioni o liberalità, della legge di registro, comprese quelle relative all'addizionale istituita dal R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145.

I valori accertati ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione o di donazione, valgono anche per la applicazione dell'imposta sul valore globale di cui agli articoli 6 e 9. Se la trasmissione o donazione è esente dalle normali imposte di successione, di registro o di trascrizione, si procede all'accertamento dei valori imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente capo.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte previste dal presente decreto, le azioni e le obbligazioni quotate in borsa sono valutate all'ultimo prezzo di compenso, stabilito dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa più vicina al luogo dell'apertura della successione o della stipulazione dell'atto.

Le azioni e le obbligazioni che non sono iscritte nei listini di borsa o cessarono di esserlo e quelle per le quali non sia stato, di fatto, stabilito, per qualsivoglia motivo, il prezzo di compenso relativo al mese precedente a quello in cui la trasmissione è avvenuta, sono calcolate per il valore del giorno del trasferimento, stabilito con certificato peritale dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa indicata nel comma precedente. Nei casi considerati è fatto obbligo alle parti di produrre, insieme con la denunzia di successione o con l'atto esibito per la registrazione, il certificato peritale.

Art. 12.

Per il pagamento della totalità dell'imposta sono solidalmente tenuti verso l'Amministrazione dello Stato tutti gli eredi, salvo, all'erede che ha pagato, il regresso verso i coeredi e legatari. Il diritto di regresso è limitato alla quota di imposta attribuita a ciascun erede o legatario secondo le norme di ripartizione stabilite dall'art. 8.

Il legatario è tenuto al pagamento della propria quota proporzionale di imposta, determinata a norma dello stesso art. 8.

CAPO III.

Disposizioni comuni e varie.

Art. 13.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni è dedotto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

Per l'imposta sul valore globale prevista dal capo precedente valgono, in quanto applicabili e in quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto, tutte le disposizioni contenute nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3269 e 3270, e successive modificazioni e aggiunte.

Art. 14.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 10 è fatto obbligo agli eredi e legatari e al notaio rogante di dichiarare rispettivamente nella denunzia di successione e negli atti di donazione e liberalità se e quali donazioni o liberalità l'autore della successione o il donante ha fatto in precedenza ai propri eredi e legatari o al donatario, con la specificazione del notaio rogante, della data dell'atto e di quella della registrazione, nonchè del valore della donazione o liberalità.

L'omissione della dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000 a carico degli eredi o del legatario che hanno presentata la denunzia o a carico solidalmente del donante e del notaio che ha rogato l'atto di donazione.

La dichiarazione infedele è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 6000 a carico di colui o di coloro che l'hanno resa.

Art. 15.

La disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente art. 11 si applica anche per la valutazione delle azioni e delle obbligazioni che, a far tempo dall'8 settembre 1943 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, hanno formato oggetto di trasferimento a titolo gratuito e non hanno avuto, nel giorno della trasmissione, quotazioni a causa della chiusura, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, della borsa indicata nel primo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 1 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220. Le imposte per questi ultimi trasferimenti eventualmente percette in più per effetto di un diverso criterio di valutazione, saranno restituite su domanda degli interessati da presentarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Le agevolazioni tributarie previste dal R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 734, per le successioni dei militari caduti in guerra e delle altre persone ad essi equiparate, sono applicabili con le stesse modalità ivi indicate anche alle successioni di cittadini italiani che dall'11 giugno 1940 siano rimasti vittime di incursioni aeree o siano stati, ad opera delle forze militari o di polizia nazi-fasciste, uccisi per rappresaglia o siano comunque periti ovvero giudizialmente dichiarati a norma degli articoli 49, 58 e 60 del Codice civile, assenti o presunti morti per motivi attinenti allo stato di guerra o alla difesa della Nazione.

Le imposte di successione e di trascrizione, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario nonchè i diritti catastali di voltura già pagati e che in applicazione del presente decreto non siano dovuti, saranno restituiti su domanda degli interessati, da presentare entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 17.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 aprile 1930, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 155, concernente esenzione dalle imposte e di trasferimento a titolo gratuito nel nucleo familiare, negli articoli 1 a 10 e nell'art. 15 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, alleg. *B*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, riguardante aggiunte e riduzioni delle imposte di trasferimento a titolo gratuito; nell'art. 13 della legge 29 giugno 1940, n. 877, concernente provvedimenti

a favore delle famiglie numerose; e nel R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220, istitutivo dell'imposta sul valore netto globale dei trasferimenti a titolo gratuito.

Art. 18.

Nei procedimenti per la determinazione del valore venale in comune commercio della ricchezza a qualunque titolo trasferita, è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di consentire, ai fini di un accordo bonario, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

L'abbuono di cui al comma precedente può essere accordato soltanto nei procedimenti già iniziati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19.

La facoltà prevista dall'articolo precedente può essere esercitata fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Per i territori non liberati e per quelli liberati, ma non ancora affidati all'Amministrazione del Governo italiano, la facoltà può esercitarsi fino a sei mesi dopo il ritorno all'Amministrazione italiana dei territori stessi.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni del presente decreto, salvo quelle degli articoli 15, 16, 18 e 19, si applicano alle successioni che si apriranno a partire dal giorno in cui lo stesso entrerà in vigore e alle donazioni o liberalità nonchè alle trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado, che saranno poste in essere mediante atti stipulati a partire dallo stesso giorno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 63. — PETIA

ALLEGATO A.

Tabella delle imposte di successione e di donazione

IMPOSTA PROPORZIONALE PER OGNI CENTO LIRE

GRADO DI PARENTELA fra gli autori della successione e gli eredi e legatari	Fino a L. 50.000	Da L. 50.001 a L. 125.000	Da L. 125.001 a L. 250.000	Da L. 250.001 a L. 500.000	Da L. 500.001 a L. 1.000.000	Da L. 1.000.001 a L. 2.500.000	Da L. 2.500.001 a L. 5.000.000	Da L. 5.000.001 a L. 8.000.000	Da L. 8.000.001 a L. 12.000.000	Da L. 12.000.001 a L. 20.000.000	Da L. 20.000.001 a L. 30.000.000	Da L. 30.000.001 in poi
1. — Tra ascendenti e discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti	1	1	1,50	2	3	5	7	9	12	15	20	25
2. — Tra coniugi	1	1,50	2	3	4	6	9	12	16	20	25	30
3. — Tra fratelli e sorelle	3	4	6	8	11	14	18	24	30	36	43	50
4. — Tra zii e nipoti	5	6	8	10	13	16	20	26	32	40	50	60
5. — Tra prozii, pronipoti, cugini, altri parenti oltre il quarto grado, tra affini, tra estranei	12	15	19	24	29	34	40	46	52	60	70	80

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno
Il Ministro per le finanze
PESENTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 marzo 1945, n. 91.

Parificazione degli stipendi del personale di gruppo C a quelli dei corrispondenti gradi del personale dei gruppi A e B.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernente il trattamento economico dei dipendenti dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei riguardi del personale civile dello Stato di gruppo *C* dell'ordinamento gerarchico dei gradi dall'undicesimo all'ottavo, gli stipendi fissati con la tabella *A* annessa alla legge 16 aprile 1940, n. 237, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli previsti per il personale dei gruppi *A* e *B* dei corrispondenti gradi.

Rimangono immutati i periodi di servizio prescritti per il conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.

Agli impiegati di gruppo *C*, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti gli stipendi spettanti a norma del primo comma, in base all'anzianità di grado da essi posseduta.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 febbraio 1945.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 77. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 92.

Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale a partire dalle ore due del 2 aprile 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione, per l'Italia, dell'ora del secondo fuso (ora dell'Europa centrale);
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Dalle ore due del 2 aprile 1945 l'ora normale verrà anticipata di sessanta minuti primi a tutti gli effetti.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 74. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 13 marzo 1945, n. 93.

Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono disponibili L. 23.482.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 è autorizzata una sesta prelevazione di L. 1.258.250 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero del tesoro.

Cap. n. 123. - Spese casuali . . . L. 100.000 —
Cap. n. 216-*quinquies*. - Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione economica-finanziaria negli Stati Uniti d'America . . » 368.250 —

Cap. n. 218-*novies* (di nuova istituzione). - Assegnazione straordinaria a favore della Casa di riposo dei Garibaldini in Gaeta . . . . L. 80.000 —

Cap. n. 254-*series*. - Contributi per l'incremento di attività cinematografiche . . . . » 460.000 —

L. 1.008.250 —

Ministero della pubblica istruzione.

Cap. n. 125. - Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici, ecc. . . L. 250.000 —

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 64 — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società « Forni elettrici e dell'elettrocarbonium » direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana « Forni elettrici e dell'elettrocarbonium » direzione centrale in Narni, stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società « Forni elettrici e dell'elettrocarbonium » direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. comm. Farri Francesco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

(422)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313, relativo alla soppressione del fascio littorio dagli stemmi dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai;

Ritenuto che i sigilli attualmente in uso dei notai recanti il fascio littorio devono essere sostituiti gradatamente e che con decreto del Ministro per la grazia e giustizia deve essere stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1945 i notai che esercitano nei territori restituiti all'amministrazione del Governo italiano alla data di pubblicazione del presente decreto non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio.

Roma, addì 24 marzo 1945

Il Ministro: TUPINI

(432)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1945.

Prezzi delle barbabietole da zucchero di produzione 1945

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi, relativa alla determinazione dei prezzi delle barbabietole da zucchero, da prendersi a base per le zone di produzione dell'Italia Settentrionale, Centrale e Meridionale;

Ritenuto opportuno di fissare i prezzi per le suddette zone in rapporto all'economia colturale di ciascuna di esse e in relazione alle rispettive produzioni medie unitarie;

Decreta:

Articolo unico.

I prezzi delle barbabietole da zucchero, di produzione 1945, sono stabiliti come segue:

per le zone di produzione dell'Italia Meridionale L. 24 per q.le grado polarimetrico;

per le zone di produzione dell'Italia Centrale lire 20 per q.le grado polarimetrico;

per le zone di produzione dell'Italia Settentrionale L. 16 per q.le grado polarimetrico.

Detti prezzi, nei quali non sono compresi i contributi per spese di trasporto e le altre facilitazioni contrattuali (polpe, sovvenzioni e compensi accessori), si riferiscono a prodotto consegnato alle fabbriche con le modalità fissate dal contratto nazionale di coltivazione delle bietole per il 1945.

Roma, addì 24 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(431)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 23 gennaio 1945 recante « Nomina dei commissari liquidatori della Confederazione fascista dei commercianti » pubblicato a pag. 122 della *Gazzetta Ufficiale* in data 6 febbraio 1945, n. 16, invece di « avv. Filippo Migozzi » leggasi « avv. Filippo Micozzi ».

(441)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 21 marzo 1945 - N. 66

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,45
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,30
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,65

Media dei titoli del 22 marzo 1945 - N. 67

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,90
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,70

Media dei titoli del 23 marzo 1945 - N. 68

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	117 —
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	88,40
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,30
Id 4 % (15 settembre 1951)	»	87,80

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 31 del 13 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

(442)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 32 del 15 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata

(443)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.